

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 244/2026

resa in forma semplificata ai sensi dell'art.218 c.g.c., nel giudizio per l'ottemperanza delle sentenze di questa Sezione n. **995/2015** e **365/2020**, iscritto al n. **70248** del registro di segreteria, promosso dalla signora **A. C.**, nata OMISSIS c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Riccardo Marotta (C.F. MRTBRC51D25G273R; marotta@legalmail.it) e Riccardo Domenico Stasi (C.F.STSRCR80R18G273Y; avvriccardostasi@pec.it), entrambi con studio in Palermo, in via Jacopo Tintoretto n. 4

CONTRO

- l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito(c.f.NRRTNG70H55F061Y;pecavv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V; pec avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e FrancescoVelardi (c.f.VLRFNC72E20L112A;pec.avv.francesco.velardi@postacert.inps.go

v.it) – giusta procura generale alle liti del notaio dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 (fax: 091982871);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udite all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della signora Michela Montalbano, le parti, come da verbale;

premesso in

fatto

1. Questa Sezione, pronunciandosi con le sentenze in epigrafe, riconosceva il diritto della signora A. alla percezione della pensione di reversibilità in godimento senza l'applicazione dei limiti di cumulo di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335/95, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 41, della stessa legge, in considerazione della data di liquidazione del trattamento, antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Tuttavia, secondo quanto rappresentato dall'istante, l'ente previdenziale, dal 2020 fino al 2025, aveva effettuato le decurtazioni in questione, salvo poi restituire gli importi detratti in seguito alle proprie sollecitazioni.

L'interessata proseguiva riferendo che, nel 2026, le riduzioni erano state nuovamente operate ma, che, in questo caso, l'amministrazione aveva ignorato la diffida inoltrata dal proprio legale.

Tale circostanza induceva la pensionata ad introdurre il presente ricorso, con cui chiedeva, oltre all'ottemperanza delle decisioni in

oggetto l'adozione di un provvedimento idoneo ad eliminare il difetto strutturale nell'anagrafica informatica, individuato quale origine della ripetuta disapplicazione del *dictum* giudiziale.

La ricorrente, quindi, concludeva chiedendo l'attuazione del giudicato, eventualmente tramite la nomina di un commissario ad acta, e la condanna alle spese di controparte, anche *ex* art. 96 c.p.c.

2. L'Inps si costituiva in data 11 settembre 2026, riconoscendo il proprio inadempimento per l'anno 2026 ma ridimensionandone la portata.

Ad avviso della convenuta, infatti, dalla rilettura dei dispositivi delle sentenze da ottemperare, da effettuarsi alla luce della parte motivazionale (incluso il richiamo alla decisione n. 250/2012 della locale Sezione d'Appello), doveva evincersi che solo la IIS era stata posta al riparo dalle decurtazioni, dalle quali, invece, non era esentata la "quota fondo" della pensione.

Ciò premesso, l'ente comunicava di aver intenzione di restituire solamente le decurtazioni operate sulla IIS, disponendo il relativo pagamento nel mese di dicembre 2026, riservandosi, al contempo, di recuperare l'indebito eventualmente insorto a causa della mancata considerazione dei limiti di reddito in riferimento alla "quota fondo" per gli anni antecedenti, nei limiti della prescrizione.

3. All'udienza del 23 settembre 2026, l'avvocato Marotta, anche in rappresentanza dell'avvocato Stati, per la ricorrente, e l'avvocato Norrito ribadivano le proprie precedenti difese.

Considerato in

diritto

1. Il presente giudizio è stato istaurato al fine di ottenere l'ottemperanza delle sentenze di questa sezione n. 995/2015 e 365/2020.

2 Preliminarmente, occorre soffermarsi sulle caratteristiche del rimedio azionato dalla ricorrente, disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., rammentando che il giudizio di ottemperanza è lo strumento attraverso il quale il beneficiario di statuizioni assistite da forza di giudicato mira a ottenere l'attuazione - o la più puntuale attuazione - del diritto giudizialmente riconosciuto.

Si tratta quindi del mezzo che il soggetto vittorioso nel giudizio di cognizione (o in altra procedura equiparabile) può utilizzare al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla pronuncia giudiziale.

L'oggetto del giudizio consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'amministrazione, della pronuncia giudiziale, in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione.

Ne costituisce presupposto l'inadempimento, anche parziale, dell'amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza (*cfr*. la sentenza n. 90/2025 e n. 499/2023 della Sez. III d'Appello e le numerose pronunce dei giudici contabili ed amministrativi ivi richiamate).

La giurisprudenza contabile inoltre ha chiarito che ai fini del decidere - in primo luogo per stabilire se sussiste o meno l'inadempimento contestato - il giudice dovrà assumere quale parametro di riferimento esclusivamente il dispositivo della sentenza, precisandone l'effettivo contenuto precettivo tenuto conto del *thema decidendum* dedotto in giudizio e dibattuto tra le parti nella sequenza "*petitum – causa petendi – motivi – decisum*", senza poter criticare le statuizioni così ricostruite, né emendarle ampliandone o restringendone la portata (*cfr*. la sentenza n. 404/2022 della II Sezione d'Appello).

3. Tutto ciò premesso, occorre trasporre le coordinate sopra illustrate al caso di specie.

3.1. Introducendo il giudizio sfociato nella decisione n. 995/2015 la ricorrente ha chiesto di ricevere << "*la pensione nella misura precedentemente riconosciuta con esclusione del divieto di cumulo a ragione dell'inapplicabilità al caso di specie della disposizione di legge che tale divieto impone*", *nonché di dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 16.365,69 perché "legittimamente riscossa e comunque percepita in buona fede*">>.

La domanda risulta integralmente accolta, "*con dichiarazione di irripetibilità della somma di € 16.365,69 e il riconoscimento del diritto di parte attrice alla riliquidazione della pensione di reversibilità FS 003575475 senza l'applicazione dei limiti di cumulo di cui alla tabella "F" allegata alla legge n. 335/1995*"; più in dettaglio, nel dispositivo, la Sezione "*riconosce il diritto di parte attrice alla riliquidazione della pensione di reversibilità OMISSIS senza l'applicazione dei limiti di cumulo di cui alla*

tabella "F" allegata alla legge n. 335/1995".

3.1.2. La sentenza n. 365/2020 è stata adottata in esito alla proposizione di un ricorso per mezzo del quale la pensionata si è opposta a ulteriori riliquidazioni del trattamento di reversibilità.

Tali provvedimenti sono stati ritenuti "*nulli in quanto elusivi del giudicato*" e le somme pretese dall'INPS a titolo di indebito sono state dichiarate irripetibili, in quanto "*i provvedimenti impugnati – con cui l'INPS ha rideterminato la pensione della ricorrente, applicando, ancorché in riferimento ad annualità successive rispetto a quelle contestate nel precedente giudizio, il divieto di cumulo ex art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 - non potevano trascurare le statuizioni contenute nella surriferita pronuncia esclusione di tale divieto di cumulo relativamente alla pensione della ricorrente, e gli effetti tra le parti della stessa.*

Il dispositivo ricalca quello, sopra riportato, contenuto nella decisione n. 995/2015.

3.2. L'Inps, costituendosi, ha dichiarato che eseguirà le decisioni favorevoli alla ricorrente anche per il 2026, discostandosi, però, dalle modalità di attuazione in precedenza (seppur con discontinuità) osservate, sulla base di una nuova interpretazione dei relativi dispositivi.

Più precisamente, la resistente ammette di aver disatteso il giudicato, preannunciando di aver intenzione di ottemperarvi nel mese di dicembre 2026, ma con la restituzione delle sole decurtazioni applicate alla IIS e non di quelle correlate alla "quota fondo" della pensione, riservandosi al riguardo futuri recuperi nei termini

precisati in narrativa.

4. L'interpretazione del giudicato offerta dalla resistente non può essere condivisa.

Ciò in quanto non c'è dubbio che entrambe le decisioni della cui esecuzione si controverte hanno avuto ad oggetto la pensione di reversibilità percepita dalla A. nel suo complesso, senza che nessuna delle parti in causa, nelle proprie difese, né il giudicante, nel testo delle pronunce, abbiano distinto le singole componenti del beneficio al fine di limitare le decurtazioni solo ad alcune, escludendone altre; non sembra neppure che una tale limitazione possa ricavarsi dalla giurisprudenza della locale Sezione d'Appello richiamata in entrambe le occasioni, che, comunque, riguarda giudizi relativi alla sola IIS, senza che sia affrontata la questione della latitudine dell'inapplicabilità dei limiti di cumulo.

L'INPS, costituendosi in quei giudizi avrebbe potuto proporre le obiezioni mosse in questa sede, e, in ogni caso, se insoddisfatto delle statuizioni prime di prime cure, doveva gravarle d'appello per circoscrivere, nei termini in cui alla decisione di questa Sezione n. 216/2025, il risultato favorevole ottenuto dalla controparte in ordine all'inapplicabilità dei limiti di cumulo di cui alla tabella "F" allegata alla legge n. 335/1995; nella fase dell'ottemperanza, invece, resta preclusa ogni critica alle decisioni da eseguire.

5. Il ricorso, dunque, deve ritenersi fondato dal momento che non è controversa l'attuale inattuazione delle pronunce in esame e che l'esecuzione *in itinere* non può essere considerata soddisfacente per le

ragioni sopra esposte.

6. Pertanto, deve ordinarsi l'ottemperanza delle sentenze n.995/2015 e 365/2020 nel termine complessivo di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il decorso del termine assegnato, si nomina come commissario *ad acta* per l'esecuzione delle sentenze il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia, con facoltà di subdelega, che provvederà nell'ulteriore termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza.

7. Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- ordina all'INPS di ottemperare alle sentenze di questa Sezione n. **995/2015** e n. **365/2020**, adottando ed attuando tutti i provvedimenti necessari ad un puntuale adempimento;
- l'esecuzione dovrà avere luogo, nei termini di cui in motivazione, entro il termine complessivo di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza;
- in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, dopo il decorso del termine assegnato, nomina quale commissario *ad acta* il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia, con facoltà di subdelega, che provvederà nell'ulteriore termine di 120

(centoventi) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza.

- condanna l'Inps al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), comprensive delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Dispone che copia della presente sentenza sia comunicata alle parti costituite e notificata al commissario *ad acta*.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 settembre 2026
Pubblicata il 25 settembre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)